



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_D GMIL_05 IV 12 2 28267
R22

Roma, 09.03.2005

OGGETTO: Divieto di cumulo di maggiorazioni di servizio.

A INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. A seguito della circolare n. M_D GMIL_05/IV/12/214 del 03.01.2005, sono stati riconosciuti come operativi di campagna anche enti situati presso sedi estere disagiate o particolarmente disagiate ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. 18/67, così come novellato dal D. Lgs. n. 62/98.
Come noto, il servizio prestato presso le succitate sedi è oggetto di supervalutazione con l'aumento di 1/2 per sedi disagiate e di 3/4 per sedi particolarmente disagiate; il servizio prestato, invece, presso enti all'estero qualificati come operativi di campagna, è oggetto di supervalutazione nella misura di 1/5.
Premesso quanto sopra, si rammenta che, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, non è possibile operare una doppia supervalutazione ma, secondo la normativa, bisogna attribuire solo quella più favorevole.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui il beneficio viene attribuito per il servizio prestato presso sedi disagiate o particolarmente disagiate, i corrispondenti periodi di operativa di campagna non possono essere considerati ai fini della supervalutazione.
2. Gli Enti/Comandi in indirizzo sono pregati di comunicare ai vari servizi amministrativi di attenersi alla suddetta direttiva effettuando i conteggi relativi all'anzianità, utili ai fini di pensione, nella più scrupolosa osservanza della succitata disposizione.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI